



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 115/21 del 18/11/2021

Oggetto: PIANO DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE ANNO 2021, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 58/21 DEL 30 SETTEMBRE 2021 RECANTE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP) – RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE – DOTAZIONE ORGANICA

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto il provvedimento del Direttore n. 106/21 del 18 ottobre 2021 ad oggetto "Attribuzione dell'esercizio temporaneo delle funzioni di Direttore per il periodo 25 ottobre – 3 dicembre 2021" in relazione al quale il dott. Enrico Carpitelli – dirigente dell'Area Ristorazione e Residenze – assume l'ufficio di Direttore ad interim dal 25 ottobre 2021 al 3 dicembre 2021;
- Richiamati:
 - L'art. 39 – comma 1 – della L. n. 449/1997, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - L'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs n. 165/2001 che stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
 - Gli artt. 6 e 35 del D.Lgs 165/2001, come novellati dal D.Lgs. n. 75/2017, relativi alla necessità di procedere alla definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - L'art. 6, comma 6 del D.Lgs 165/2001, come novellati dal D.Lgs n. 75/2017, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo in parola non possono assumere nuovo personale;
 - La Direttiva recante "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche*" emanata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 173 del 27 luglio 2018;

- Gli "indirizzi agli Enti strumentali e alle Società Partecipate", contenuta nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) anno 2020, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22 dicembre 2020, di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) anno 2021 che, nel formulare gli indirizzi agli Enti dipendenti in tema di economia e finanza regionale, statuisce il concorso di tali medesimi enti attraverso specifiche misure, tra cui – per quanto ora di interesse -:

"1. il tendenziale mantenimento del contributo di funzionamento agli enti e alle agenzie allo stesso livello dell'esercizio 2020. Inoltre, si prevede per il triennio 2021-2023 il mantenimento al livello dell'esercizio 2016 della spesa per il personale. In particolare, a tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale. A tale proposito si conferma che sono ancora vigenti i tetti di spesa del personale disposti dal legislatore nazionale, secondo cui l'indicatore di spesa massima resta quello costituito dal valore medio della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L.n.296/2006";

2. in materia di collaborazioni ed incarichi per studio e ricerca, la spesa non dovrà superare il costo sostenuto per tali spese nell'esercizio 2016, e a condizione che sia rispettato il limite di spesa previsto dalle norme nazionali";

<...>

Nel caso di superamento della spesa di personale di cui al punto 1, nonché di superamento delle spese di collaborazione ed incarichi per studio e ricerca di cui al punto 2, e in assenza di una specifica autorizzazione da parte della Giunta, il risparmio che non è stato conseguito dovrà essere assicurato attraverso la riduzione dei costi totali di produzione di cui alla lettera B del conto economico dell'articolo 2425 del codice civile, come dettagliato con apposita delibera di Giunta regionale. Il risparmio dovrà essere determinato confrontando il costo totale di produzione dell'esercizio in corso con quello dell'esercizio n-1, al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e delle voci di cui ai punti 1 e 2. Inoltre al fine di eliminare l'incidenza di costi di natura eccezionali di cui all'art. 2427, comma 1 n. 13 cod. civ. , anche questi devono essere sottratti dal computo del calcolo dei costi totali di produzione"nello stabilire "il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzata al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale", prevede "per il triennio 2020-2022 il mantenimento al livello dell'esercizio 2016 della spesa per il personale. In particolare, a tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale. A tale proposito si conferma che sono ancora vigenti i tetti di spesa del personale disposti dal legislatore nazionale, secondo cui l'indicatore di spesa massima resta quello costituito dal valore medio della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L.n.296/2006";;

- Gli artt. 30, 34 bis, 35 e 36 del D.Lgs 165/01, come novellati dal D.Lgs 75/2017, in merito alle procedure propedeutiche e connesse al reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
- Il CCNL per il comparto delle Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 con il quale è disposto un unico profilo di accesso riferito alla categoria D, mentre è stata mantenuta in essere la distinzione di accesso nei profili B1 e B3;

- Vista la deliberazione del CdA n. 58/21 del 30 settembre 2021 "*Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2021 – 2023 – Ricognizione annuale delle eccedenze – Dotazione organica – Approvazione*";
- Richiamato il deliberato sotto il punto 4) della citata deliberazione del CdA n. 58/21 nella parte in cui autorizza "*il Direttore, su richiesta formale dei dirigenti (nella loro veste di datori di lavoro) a ripristinare le condizioni quali-quantitative dell'organico precedente a cessazioni intervenute e non programmate*";
- Considerato che, a seguito della cessazione di una unità di personale intervenuta nel mese di novembre e non programmata – determinata dal collocamento a riposo d'ufficio ex art. 55-octies del D.Lgs 165/01 – nel corso della riunione del Comitato di Direzione del 9 novembre 2021, il Dirigente dell'Area Ristorazione e Residenze ha formalmente avanzato la richiesta di reintegrare n. 1 unità di personale a tempo pieno indeterminato, cat. C profilo Professionale "Assistente Tecnico Cuoco", da assegnare alla sede di Pisa;
- Dato atto, per contro, che un'ulteriore cessazione non programmata, verificatasi nel corso del mese di ottobre 2021, afferente n. 1 unità di personale di "Operatore Tecnico Addetto alla Ristorazione" part time 50% sede di Pisa, potrà eventualmente esser presa in esame, ai fini del ripristino della dotazione organica sezionale, in occasione dell'adozione del prossimo Piano Triennale di Fabbisogno di Personale per il triennio 2022-2024;
- Ritenuto opportuno definire il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2021, in aderenza alle indicazioni di pianificazione delle risorse umane di cui alla citata deliberazione del CdA n. 58/21, secondo quanto appreso:
 - **n. 1 cat. D "Specialista in attività giuridico/amministrative" tempo pieno, da assegnare alla sede di Siena – Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane -:**
 - richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
 - reclutamento dall'esterno;
 - **n. 1 cat. D "Specialista in attività informatiche" tempo pieno, – da assegnare alla sede di Firenze – Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale -:**
 - richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
 - reclutamento dall'esterno;
 - **n. 1 cat. D "Specialista in attività giuridico/amministrative" tempo pieno, - da assegnare alla sede di Siena - Servizio Ristorazione -:**
 - richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
 - reclutamento dall'esterno;
 - **n. 1 cat. C "Assistente amministrativo" tempo pieno, da assegnare alla sede di Siena, Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane; assunzione obbligatoria art. 18 comma 2 L. 68/1999:**
 - reclutamento dall'esterno;
 - **n. 1 cat. C "Assistente Amministrativo" tempo pieno, da assegnare alla sede di Siena - Servizio Ristorazione -:**
 - richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
 - reclutamento dall'esterno;

- **n. 2 cat. B3 "Operatore tecnico specializzato addetto alla Ristorazione" tempo pieno da assegnare alla sede di Siena - Servizio Ristorazione -:**
 - richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
 - reclutamento dall'esterno;
- **n. 9 cat. B3 "Operatore tecnico specializzato addetto alla Ristorazione" part time 50%, da assegnare alla sede di Firenze - Servizio Ristorazione -:**
 - avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01
 - in esito negativo, richiesta ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001;
 - in ulteriore esito negativo: reclutamento dall'esterno;
- **n. 1 cat. C "Assistente Tecnico" (geometra/perito), tempo pieno, da assegnare alla sede di Pisa - Servizio Tecnici/Manutentivi -:**
 - avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01
 - in esito negativo, richiesta ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001;
 - in ulteriore esito negativo: reclutamento dall'esterno;
- **n. 1 cat. C "Assistente Tecnico" (Impiantista) tempo pieno, da assegnare alla sede di Siena - Servizio Tecnici/Manutentivi -:**
 - avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01
 - in esito negativo, richiesta ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001;
 - in ulteriore esito negativo: reclutamento dall'esterno;
- **n. 2 cat. C "Assistente Informatico" tempo pieno, da assegnare alle sedi di Siena (n. 1 unità) e Pisa (n. 1 unità) - Servizio Sistemi Informatici (ICT) -:**
 - richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
 - in esito negativo: reclutamento dall'esterno mediante indizione concorso pubblico con riserva 50% personale interno;
- **n. 1 cat. C "Assistente Tecnico Cuoco" tempo pieno, da assegnare alla sede di Pisa - Servizio Ristorazione - per ripristino dotazione organica:**
 - avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01
 - in esito negativo, richiesta ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001;
 - in ulteriore esito negativo: reclutamento dall'esterno;
- **n. 1 cat. C "Assistente Amministrativo" tempo pieno, da assegnare alla sede di Pisa - Servizio Risorse Economico-Finanziarie -:**
 - avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01
- **n. 1 Dirigente Amministrativo da assegnare alla direzione dell'Area Affari Generali con sede di lavoro in Pisa:**
 - avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01
- Atteso che sono in corso di definizione le seguenti assunzioni, programmate ed avviate per l'anno 2020,:
 - n. 1 cat. C "Assistente Amministrativo" tempo pieno, da assegnare alla sede di Pisa - Servizio Residenze -;
 - n. 1 cat. B3 "Operatore Tecnico Specializzato" tempo pieno, da assegnare alla sede di Pisa - Servizio Residenze - quota di riserva;
- Vista la deliberazione della Corte dei Conti - sez. Autonomie - n. 25/SEZAUT/2017/QMIG del 22.11.2017 che, in tema di capacità assunzionali e utilizzo di resti assunzionali pregressi, ha formulato i seguenti principi di diritto:

- a) *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costituiva di uno spazio finanziario di spesa nei vincoli di finanza pubblica;*
 - b) *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
 - c) *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti razione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio <rectius: quinquennio >successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei precedenti termini;*
- Considerato che l'Azienda dispone di personale iscritto a ruolo con contratto a tempo parziale fin da origine, per il quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) –, secondo cui *"Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta"*;
 - Vista la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri – recante *"Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante <<Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni>> e <<articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165>>"* con cui – ancorché in via incidentale rispetto alla materia di che trattasi – ha ricordato *"che sono subordinate alla stessa normativa prevista per le assunzioni anche gli incrementi di part-time concernenti il personale che è stato assunto per tale tipologia di contratto".* Infatti, l'art. 3, comma 101, della legge 244/2008 prescrive che *<<Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in termini di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta>>*;
 - Vista la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Cass. Civ. Sez. Unite – 20 novembre 2017 n. 27439 che, nel motivare il dispositivo vertente sulla precedenza accordata al dipendente di ruolo ex art. 3, comma 101, della legge 244/2008, individua i presupposti per la precedenza come appresso (punto 7 della parte motivazionale):
 - a. *l'ente pubblico datore di lavoro può prendere la decisione di avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno valida ai fini dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 101, cit. soltanto dopo aver individuato nelle proprie dotazioni organiche*

(determinate nel piano dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in <...> e, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale <...> nonché con la direttiva di non creare posizioni soprannumerarie;

- b. *Se l'ente datore di lavoro decide di avviare una simile procedura di assunzione di personale a tempo pieno – nel rispetto degli indicati presupposti – deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale <rectius:pieno> degli stessi;*
 - c. *In particolare il datore di lavoro pubblico deve esercitare il suddetto potere – che condiziona il nascere del diritto di precedenza alla trasformazione in argomento – in modo non arbitrario, trattandosi di un potere necessariamente ancorato alla presenza oggettiva di esigenze di funzionalità dell'Amministrazione oltretutto condizionato al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede <...>;*
 - d. *Di conseguenza l'ente, nel rispetto dei suddetti canoni, ha l'onere di fornire adeguata risposta alle istanze dei lavoratori part-time, anche se, in ipotesi, negativa;*
 - e. *D'altra parte, perché l'esercizio del diritto di cui si discute non dia luogo ad abusi, come regola generale, è necessario che la procedura assunzionale si riferisca all'espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per ragioni organizzative sia perché questo speciale diritto non deve tradursi in un irragionevole privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore part-time, intendendosi per tali quelle che comportano un inquadramento nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, differenziandosene solo per l'orario di lavoro <...>”;*
 - f. *In altri termini, non si deve trattare dell'avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione.”*
- Dato atto, pertanto, che la precedenza accordata dall'art. 3 comma 101 della legge 244/07 può legittimamente essere avviata “*nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni*”, di talché potrà intervenire una volta che siano state esperite – con esito negativo –, le procedure propedeutiche di assunzioni, recate all'art. 34/bis e, in via eventuale, all'art. 30 del D.Lgs 165/2001 (ossia la verifica della disponibilità di personale da ricollocare e la mobilità volontaria tra enti del comparto di personale già di ruolo);
 - Dato atto che il reclutamento del personale ascritto a quota di riserva è determinato come appresso:
 - n. 1 unità (FTE) da reclutare in quota ex art. 18 comma 2 legge n. 68/99

- Ritenuto di procedere tempestivamente ad attivare il procedimento di reclutamento obbligatorio per detta tipologia di assunzioni, tanto da autorizzare, con il presente provvedimento, l'avvio del procedimento relativo;
- Visto il provvedimento del direttore n. 9/18 del 5 gennaio 2018, ad oggetto "*Analisi sulle misure di superamento del precariato e sulla valorizzazione dell'esperienza professionale in riferimento alla struttura organizzativa dell'ARDSU Toscana. Determinazioni*", con il quale si è dato atto che l'Azienda non ha situazioni di precariato a cui potersi applicare le disposizioni recate dall'art. 20 del D.Lgs 75/2017, come interpretato con la circolare n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica – ;
- Ritenuto opportuno dare evidenza, in questa sede pianificatoria, delle operazioni di mobilità interna di personale, che si ritiene di dover attivare a breve, onde procedere alla corretta e funzionale allocazione delle risorse umane di cui l'Azienda già dispone, oltre a rendere maggiormente trasparente il processo di trasferimento definitivo di personale tra sedi di AOT e/o all'interno della medesima AOT, ancorché in differenziati Servizi;
- Considerato che l'indirizzo operativo e gestionale formulato nel precedente paragrafo è diretto anche a pianificare (e dare evidenza alle) postazioni lavorative vacanti e destinate ad essere ricoperte solo attraverso procedure di mobilità interna, di talché una volta provveduto alla copertura delle relative posizioni, il fabbisogno di personale deve ritenersi del tutto soddisfatto, e ciò anche ai fini dell'esatta individuazione *a priori* delle postazioni che siano da considerare vacanti ai fini delle eventuali valutazioni, rimesse al datore di lavoro, in ordine alle misure da adottare rispetto alle risultanze della sorveglianza sanitaria, con riferimento all'allocazione del personale dipendente;
- Vista la determinazione del Dirigente ad interim dell'Area Gestione Risorse n. 637/21 del 9 novembre 2021 inerente l'approvazione del "Disciplinare per la mobilità interna";
- Preso atto che, nel corso della seduta del Comitato di Direzione svoltasi a Firenze il 9 novembre 2021 è stato concordato di procedere ad attivare i percorsi di mobilità interna per le seguenti posizioni:
 - Per le finalità di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) del "Disciplinare per la mobilità interna":
 - trasferimento di n. 1 unità di personale di categoria B3 profilo tecnico di "addetto alla Ristorazione" o equipollente, tempo pieno, dal Servizio Ristorazione di Siena al Servizio Ristorazione di Pisa;
 - trasferimento di n. 1 unità di personale di categoria B3 profilo tecnico di "addetto alla Ristorazione" o equipollente, tempo pieno, dal Servizio Ristorazione di Firenze al Servizio Ristorazione di Pisa;
 - trasferimento di n. 1 unità di personale di categoria B3 profilo tecnico di "addetto alla Ristorazione" o equipollente, tempo pieno, dal Servizio Ristorazione di Pisa al Servizio Ristorazione di Firenze;

- Per le finalità di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) del "Disciplinare per la mobilità interna":
 - Trasferimento – con modifica del profilo professionale - di n. 3 unità di personale di categoria B3 profilo tecnico di "addetto alla Ristorazione" o equipollente, tempo pieno, dal Servizio Ristorazione di Pisa al Servizio Residenze di Pisa;
- Dato atto dell'avvenuta trasmissione alle OO.SS. competenti per il personale di categoria, alla RSU aziendale, al CUG e all'OPI della citata deliberazione del CdA n. 58/21, giusta nota registrata al prot. 30350/21 del 14 ottobre 2021;
- Dato atto dell'avvenuta trasmissione alla Regione Toscana della citata deliberazione del CdA n. 58/21, giusta nota registrata al prot. 32823/21 del 18 ottobre 2021, onde ottemperare al precetto di cui all'art. 11 comma 4 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32;
- Richiamate le deliberazioni del CdA:
 - n. 61/17 del 21 dicembre 2017 – approvazione PTFP 2018/2020
 - n. 12/19 del 29 marzo 2019 – approvazione PTFP 2019/2021
 - n. 38/20 del 10 luglio 2020 – approvazione PTFP 2020/2022
- Preso atto della direttiva impartita dal CdA con la predetta deliberazione n. 58/2021, a tenore della quale si autorizza il Direttore "su richiesta formale dei dirigenti (nella loro veste di datori di lavoro) a ripristinare le condizioni quali-quantitative dell'organico conseguente a cessazioni intervenute e non programmate nella presente deliberazione, nonché nei casi di mobilità in entrata a fronte di mobilità in uscita, avvertendo che le modalità di reclutamento, in tali circostanze, saranno individuate in modo da realizzare il rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale e a garanzia del principio di economicità procedurale, fatte salve le procedure di cui all'art. 36 "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile" del D.Lgs 165/01 atte a fronteggiare i bisogni emergenti e temporanei dell'Azienda ovvero l'istituto del comando
 - *temporaneo di personale di altre amministrazioni <...>*;
- Tenuto conto dell'esigenza di orientare l'azione amministrativa sotto il profilo della gestione del personale alle direttive generali impartite dal CdA con la più volte citata deliberazione n. 58/21 ed, in particolare, di realizzare una "oculata gestione del turn over del personale, con l'obiettivo di realizzare un equo contemperamento tra le esigenze di reclutamento di nuove unità di personale e la messa a frutto di esperienze e professionalità di cui l'Azienda già dispone, anche attraverso la riconsiderazione di taluni principi generali in tema di facoltativa risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro";
- Dato atto di aver illustrato alla parte sindacale il PTFP 2021/2023 approvato con deliberazione n. 58/21 nel corso della seduta della delegazione trattante svoltasi in Firenze il 21 ottobre 2021;
- Ritenuto di dover trasmettere alle rappresentanze sindacali copia del presente provvedimento, quale estrinsecazione del piano assunzionale per l'anno 2021;

DISPONE

1. Di dare atto che, nel corso del 2021, sono programmati i seguenti reclutamenti a tempo indeterminato di personale di categoria, in relazione alla programmazione deliberata dal CdA con proprio atto n. 58/21, secondo quanto appresso:

n. 1 cat. D "Specialista in attività giuridico/amministrative" tempo pieno, da assegnare alla sede di Siena – Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane -:

- richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
- reclutamento dall'esterno;

n. 1 cat. D "Specialista in attività informatiche" tempo pieno, – da assegnare alla sede di Firenze – Servizio Gestione Applicativi e Amministrazione Digitale:

- richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
- reclutamento dall'esterno;

n. 1 cat. D "Specialista in attività giuridico/amministrative" tempo pieno, - da assegnare alla sede di Siena - Servizio Ristorazione -:

- richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
- reclutamento dall'esterno;

n. 1 cat. C "Assistente amministrativo" tempo pieno, da assegnare alla sede di Siena, Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane; assunzione obbligatoria art. 18 comma 2 L. 68/1999:

- reclutamento dall'esterno;

n. 1 cat. C "Assistente Amministrativo" tempo pieno, da assegnare alla sede di Siena - Servizio Ristorazione -:

- richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
- reclutamento dall'esterno;

n. 2 cat. B3 "Operatore tecnico specializzato addetto alla Ristorazione" tempo pieno da assegnare alla sede di Siena - Servizio Ristorazione -:

- richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
- reclutamento dall'esterno;

n. 9 cat. B3 "Operatore tecnico specializzato addetto alla Ristorazione" part time 50%, da assegnare alla sede di Firenze – Servizio Ristorazione -:

- avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01
- in esito negativo, richiesta ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001;
- in ulteriore esito negativo: reclutamento dall'esterno;

n. 1 cat. C "Assistente Tecnico" (geometra/perito), tempo pieno, da assegnare alla sede di Pisa - Servizio Tecnici/Manutentivi -:

- avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01
- in esito negativo, richiesta ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001;
- in ulteriore esito negativo: reclutamento dall'esterno;

n. 1 cat. C "Assistente Tecnico" (Impiantista) tempo pieno, da assegnare alla sede di Siena – Servizio Tecnici/Manutentivi -:

- avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01
- in esito negativo, richiesta ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001;
- in ulteriore esito negativo: reclutamento dall'esterno;

n. 2 cat. C "Assistente Informatico" tempo pieno, da assegnare alle sedi di Siena (n. 1 unità) e Pisa (n. 1 unità) – Servizio Sistemi Informatici (ICT) -:

- richiesta ex art. 34-bis D.Lgs 165/2001;
- in esito negativo: reclutamento dall'esterno mediante indizione concorso pubblico con riserva 50% personale interno;

n. 1 cat. C "Assistente Tecnico Cuoco" tempo pieno, da assegnare alla sede di Pisa – Servizio Ristorazione – per ripristino dotazione organica:

- avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01
- in esito negativo, richiesta ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001;
- in ulteriore esito negativo: reclutamento dall'esterno;

n. 1 cat. C "Assistente Amministrativo" tempo pieno, da assegnare alla sede di Pisa – Servizio Risorse Economico-Finanziarie -:

avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01

n. 1 Dirigente Amministrativo da assegnare alla direzione dell'Area Affari Generali con sede di lavoro in Pisa:

avviso di mobilità ex art 30 D.Lgs 165/01

2. Di dare atto che sono in corso di definizione le seguenti assunzioni, programmate ed avviate per l'anno 2020,:
 - n. 1 cat. C "Assistente Amministrativo" tempo pieno, da assegnare alla sede di Pisa – Servizio Residenze -;
 - n. 1 cat. B3 "Operatore Tecnico Specializzato" tempo pieno, da assegnare alla sede di Pisa – Servizio Residenze – quota di riserva;
3. Di autorizzare i percorsi di mobilità interna per le seguenti posizioni:

Per le finalità di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) del "Disciplinare per la mobilità interna":

- trasferimento di n. 1 unità di personale di categoria B3 profilo tecnico di "addetto alla Ristorazione" o equipollente, tempo pieno, dal Servizio Ristorazione di Siena al Servizio Ristorazione di Pisa;
- trasferimento di n. 1 unità di personale di categoria B3 profilo tecnico di "addetto alla Ristorazione" o equipollente, tempo pieno, dal Servizio Ristorazione di Firenze al Servizio Ristorazione di Pisa;
- trasferimento di n. 1 unità di personale di categoria B3 profilo tecnico di "addetto alla Ristorazione" o equipollente, tempo pieno, dal Servizio Ristorazione di Pisa al Servizio Ristorazione di Firenze;

Per le finalità di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) del "Disciplinare per la mobilità interna":

- Trasferimento – con modifica del profilo professionale - di n. 3 unità di personale di categoria B3 profilo tecnico di "addetto alla Ristorazione" o equipollente, tempo pieno, dal Servizio Ristorazione di Pisa al Servizio Residenze di Pisa.

4. Di stabilire che i procedimenti di reclutamento e di mobilità interna, e le loro rispettive fasi sub-procedimentali individuati ai punti che precedono, siano progressivamente avviati compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione dell'ufficio

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

competente, e tenuto conto delle limitazioni (anche di operatività) derivanti dallo stato di emergenza sanitaria da COVID-19.

5. Di dare atto che nei termini di cui in parte narrativa, l'Azienda potrà procedere per le posizioni ascritte al personale del comparto, con esclusione di quelle previste per il completamento delle riserve di legge - a dare applicazione alla precedenza prevista all'art. 3, comma 101, della legge 244/2008, in relazione ai posti da ricoprire, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
6. Di dare atto che il Direttore, oltre all'operazione di ripristino dell'organico già contemplata nel presente atto, è autorizzato anche successivamente *"su richiesta formale dei dirigenti (nella loro veste di datori di lavoro) a ripristinare le condizioni quali-quantitative dell'organico conseguente a cessazioni intervenute e non programmate < né recepite nel presente provvedimento >, nonché nei casi di mobilità in entrata a fronte di mobilità in uscita, avvertendo che le modalità di reclutamento, in tali circostanze, saranno individuate in modo da realizzare il rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale e a garanzia del principio di economicità procedurale, fatte salve le procedure di cui all'art. 36 "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile" del D.Lgs 165/01 atte a fronteggiare i bisogni emergenti e temporanei dell'Azienda ovvero l'istituto del comando temporaneo di personale di altre amministrazioni <...>"*, di talché il presente atto autorizzatorio si intende integrato dinamicamente in relazione al verificarsi delle circostanze sopra descritte che consentono il reintegro di personale cessato secondo quanto ivi previsto.
7. Di dare mandato ai dirigenti a procedere ad una ricognizione delle determinazioni in ordine alla facoltativa risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, onde riconsiderare - se del caso - le soluzioni praticate, non esclusa l'eventuale revoca, qualora valutazioni e motivazioni di preminente carattere organizzativo/gestionale rendano opportuno un diverso orientamento, per l'ordinario apprestamento dei servizi all'utenza, tenuto peraltro conto del periodo pandemico che ha necessariamente inciso in senso negativo sulle dinamiche di reclutamento.
8. Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento alla RSU aziendale e alle OO.SS. ammesse al tavolo delle trattative.
9. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore f.f.
Dott. Enrico Carpitelli
*firmato digitalmente